



Repubblica Italiana
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione seconda

composta da:

Sergio Beltrani	- Presidente -	Sentenza n.1646
Lucia Aielli	- Relatore -	C.C. del 5/10/2023
Giuseppe Coscioni		R.G. 20422/2023
Giuseppe Nicastro		
Antonio Saraco		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9/3/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

(omissis) (omissis) icorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 9/3/2023, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Napoli il 18/5/2021.

Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) non avendo il giudice motivato in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità.

Il ricorso è inammissibile.

In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai

6

motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto.

Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 5/10/2023

Il consigliere relatore

Lucia Aielli



Il presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO

10 NOV 2023

SECONDA SEZIONE PENALE

Il Funzionario giudiziario

dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA

